



*DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -2018*

Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2016 - 2018

Indice

Premessa

1. D.Lgs 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi. Principali novità.
2. “Pareggio di bilancio”
 - 2.1. *Normativa*
 - 2.2. *Scenario*
 - 2.3. *Direttive per il conseguimento degli obiettivi*
3. Variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2016-2018.
 - 3.1. *Variazioni a seguito di assegnazioni di risorse vincolate a scopi specifici*
 - 3.2. *Variazioni compensative di risorse vincolate a scopi specifici*
 - 3.3. *Variazioni compensative delle spese per il trasferimento del personale*
 - 3.4. *Variazioni compensative tra Categorie di entrate appartenenti alla stessa Tipologia*
 - 3.5. *Variazioni compensative tra Macroaggregati diversi di spesa appartenenti allo stesso Programma*
 - 3.6. *Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla stessa Categoria*
 - 3.7. *Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato*
 - 3.8. *Variazioni compensative degli stanziamenti di cassa*
 - 3.9. *Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa*
 - 3.10. *Variazioni di bilancio riguardanti l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di Gestione*
 - 3.11. *Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo rischi spese legali*
 - 3.12. *Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie*
 - 3.13. *Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste*
 - 3.14. *Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo per le perdite delle società partecipate*
 - 3.15. *Variazioni di bilancio autorizzate con legge regionale*
4. Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
5. Contenimento di determinate tipologie di spesa
6. Operazioni di gestione
7. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli
 - 7.1. *Capitoli cogestiti*
 - 7.2. *Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato*
 - 7.3. *Ulteriori capitoli “fondo”*
 - 7.4. *Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali*

Premessa

La gestione del bilancio 2016 - 2018 deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in particolar modo dettato dall' applicazione del nuovo ordinamento in materia di armonizzazione e sistemi contabili (D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*") e dalla normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica per Regioni - anno 2016 e successivi - contenuta nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016*).

Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali devono attenersi al fine di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli equilibri di bilancio che del rispetto dei vincoli normativi vigenti.

1. D.Lgs. n.118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi. Principali novità.

La portata dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 118/2011 e la completa applicazione delle nuove norme a partire dall'esercizio finanziario 2016, ha richiesto una profonda revisione del modello amministrativo-contabile regionale.

Di seguito, al fine di facilitare le Strutture regionali nella propria attività gestionale, si riportano sinteticamente alcune delle principali novità introdotte con la riforma.

I documenti sotto richiamati, sono disponibili nella pagina intranet della Sezione Bilancio.

Bilancio di previsione 2016 – 2018

Il Bilancio di previsione 2016 – 2018 è stato approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 24 febbraio 2016, n.8.

Il nuovo bilancio, redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Il Bilancio di previsione 2016 - 2018 è un unico documento (sostituisce il bilancio di previsione annuale ed il bilancio di previsione pluriennale) ed ha carattere autorizzatorio triennale.

Il principio di competenza finanziaria “potenziata” obbliga ad imputare ad ogni esercizio solo le obbligazioni attive e passive che vengono a scadenza, fermo restando l’obbligo di rilevare tali obbligazioni nel momento in cui sorgono. Il bilancio di previsione evidenzia pertanto, per un periodo triennale, quante risorse saranno effettivamente disponibili in entrata e quante effettivamente esigibili in spesa.

L’entrata è classificata in titoli (fonte di provenienza delle entrate) e tipologie (natura delle entrate nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza); l’unità di voto, a livello consiliare, è costituita dalle tipologie.

La spesa è rappresentata per missioni (funzioni principali e obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate), programmi (rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni) ed in titoli (articolazione dei programmi secondo natura economica della spesa); l’unità di voto, a livello consiliare, è costituita dai programmi.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l’importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell’anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l’impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018

La Giunta regionale, successivamente all’approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, con delibera del 3 marzo 2016, n. 195 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 (di seguito denominato D.T.A.).

Il D.T.A. approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati.

Le tipologie di entrata vengono articolate in categorie (corrispondenti al 4° livello del Piano dei conti finanziario), individuando l'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrate non ricorrenti.

I programmi di spesa vengono ripartiti in macroaggregati (corrispondenti al 2° livello del Piano dei conti finanziario) individuando la puntuale natura economica della spesa. Anche per quanto riguarda la spesa, nell'ambito dei macroaggregati, è data separata evidenza delle eventuali quote di spesa non ricorrente.

Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018

Dopo l'approvazione del D.T.A. da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 (*Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione*), il Segretario Generale della Programmazione con proprio Decreto del 9 marzo 2016, n. 4 ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 – 2018.

Il Bilancio Finanziario Gestionale, per ciascun esercizio cui si riferisce il Bilancio di previsione, provvede a ripartire le categorie di entrata in capitoli ed i macroaggregati di spesa in capitoli ed in articoli ai fini della gestione e rendicontazione. Assegna, inoltre, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della L.r. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

Al Bilancio Finanziario Gestionale, ai sensi del comma 13 dell'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011, è allegato un prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n.118/2011, per ciascun esercizio considerato del bilancio di previsione.

Fondi di riserva e Fondi Speciali

L'ordinamento contabile regionale in materia di fondi di riserva e fondi speciali, dispone che nel bilancio regionale siano iscritti per competenza e cassa:

- il fondo di riserva per le spese obbligatorie
- il fondo di riserva per le spese impreviste

- il fondo speciale per le spese correnti
- il fondo speciale per le spese d'investimento

Tali fondi non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti.

Fondo di riserva per spese obbligatorie.

Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Il responsabile finanziario della Regione, o un direttore regionale da lui delegato, dispone i prelievi del fondo e l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

L'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio è allegato al bilancio di previsione.

Fondo di riserva per le spese impreviste.

Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato al bilancio di previsione.

Fondi speciali.

Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

Altri Fondi ed Accantonamenti

L'articolo 46 del D.Lgs. n. 118/2011 dà facoltà alle Regioni di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali **sui quali non è possibile impegnare e pagare.**

Nel bilancio di previsione 2016 – 2018 sono stati allocati i seguenti Fondi.

Fondi crediti di dubbia esigibilità.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità – parte corrente” ed il “Fondo crediti di dubbia esigibilità – parte conto capitale” sono determinati in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione presenti nel bilancio di previsione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Fondi rischi spese legali.

Il “Fondo Rischi spese legali - parte corrente” ed il “Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale” prevedono gli accantonamenti delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio.

La Giunta regionale dispone i prelievi dai fondi e l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Fondo per le perdite delle società partecipate.

In applicazione dei commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*”, è stato istituito il “Fondo per le perdite delle società partecipate” a seguito del risultato negativo non immediatamente ripianato da società partecipate dalla Regione.

2. “Pareggio di bilancio”

2.1. Normativa

La normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni per l'anno 2016 è contenuta nella Legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

L'entità dei tagli è tale che, nonostante venga previsto per legge l'assorbimento a carico anche della spesa sanitaria, l'impatto mette seriamente in discussione gli equilibri dei bilanci regionali.

Più precisamente i tagli per l'anno 2016 per le RSO a legislazione vigente sono pari a 4.208 ml (di cui 2.000 ml coperti dalla riduzione del Fondo Sanitario Nazionale), compensati solo in termini di saldo netto da finanziare con il contributo di cui all'articolo 1, comma 683 della medesima L. n. 208/2015.

Per quanto riguarda le modalità applicative utili al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto in capo alle Regioni, le stesse dovranno conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il dettato normativo, inoltre contiene disposizioni di dettaglio che definiscono puntualmente le modalità applicative dell'equilibrio e il sistema di monitoraggio.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta pesanti sanzioni:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

2.2. Scenario

Il comparto regioni, unico nel panorama delle amministrazioni pubbliche, contribuisce agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 con l'obiettivo di conseguire un avanzo di bilancio, mentre l'amministrazione centrale, per ora non è soggetta alle regole del pareggio di bilancio, al contrario, ha chiesto all'UE la possibilità di utilizzare le clausole di flessibilità di bilancio ossia la possibilità di finanziare in deficit la spesa.

In particolare, ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all'attuazione della legge 28 dicembre 2015, n.208, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) (articolo 1, commi 680, 682 e 683) – repertorio21/CSR dell'11 febbraio 2016 - tabella 1* - la Regione del Veneto, nell'anno 2016, dovrà conseguire un risultato positivo del saldo di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 per un importo pari ad euro 150.981.000,00.

A questo si deve aggiungere la mancata copertura degli impegni c/indebitamento dell'anno 2015 che ai sensi del comma 711 della legge 208/2015 non sono compensati in entrata dalla corrispondente quota di fondo pluriennale vincolato istituita in applicazione dell'articolo 1-quater del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 "*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali*".

Lo scomputo dal calcolo dell'equilibrio 2016 della quota di fondo pluriennale vincolato derivante da indebitamento, vale, per la Regione del Veneto, un aumento dell'obiettivo di saldo positivo da conseguire nel 2016, in termini di competenza, pari a circa 100 milioni di euro, per un totale complessivo di circa 250 milioni di euro.

Occorre tenere in debita considerazione anche il fatto che, nel calcolo del "Pareggio di bilancio", stabilito dalla normativa statale, non viene considerato, tra le entrate, l'avanzo vincolato derivante da trasferimenti statali, comunitari e da altri soggetti, a specifica destinazione, accertati e non ancora impegnati, rendendo di fatto molto difficile garantire la realizzazione delle politiche di spesa delegate alla competenza regionale, alcune delle quali ad elevato impatto sociale.

2.3. Direttive per il conseguimento degli obiettivi.

In data 10 febbraio 2016 è stata emanata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze la Circolare n. 5 "*Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018*

per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n.208)” definendo i prospetti di verifica del rispetto dei vincoli di finanzia pubblica da allegare al bilancio di previsione.

Attualmente, è in corso un confronto tra la Conferenza delle Regioni e la Ragioneria Generale dello Stato sul tema investimenti e avanzo vincolato 2016 e pluriennale al fine di individuare possibili soluzioni alla effettiva applicabilità da parte delle Regioni delle regole dettate dalla Legge di stabilità 2016, che potrà comportare alcune modifiche ai prospetti di verifica sopracitati.

Solo una volta districate le questioni sopra riportate e definito quindi in maniera più chiara lo scenario, saranno diramate opportune direttive per il rispetto del pareggio di bilancio.

3. Variazioni del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2016-2018.

Il D.Lgs n. 118/2011 ha dettato nuove norme volte a disciplinare le variazioni del Bilancio di previsione, del Documento Tecnico di Accompagnamento (D.T.A.) e del Bilancio finanziario gestionale, che sono state recepite, laddove le stesse non risultassero incompatibili, dalla L.R.39/2001.

Di seguito, si dettano le linee guida per le Strutture regionali necessarie per predisporre le opportune richieste di variazione.

Si fa presente che a tali linee guida devono uniformarsi anche le richieste di variazione per i capitoli afferenti la gestione sanitaria accentrata 2016-2018 e che le stesse devono essere corredate dal visto del Responsabile delle Gestione Sanitaria Accentrata.

3.1. Variazioni a seguito di assegnazioni di risorse vincolate a scopi specifici.

Ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni in termini di competenza e/o cassa al bilancio di previsione 2016-2018 e al D.T.A. relativamente a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o provenienti da altri soggetti.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget, verificato e tenuto conto delle disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del

D.Lgs n. 118/2011), in particolar modo per quanto attiene all'esigibilità, dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni” - Modulo 3.1.** - debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:
<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>
- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni, ecc);**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere l'istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese nelle poste del bilancio, al fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.

Successivamente all'approvazione dell'atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli” per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.2. Variazioni compensative di risorse vincolate a scopi specifici

Ai sensi del comma comma 2, lettera b), dell'articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative al Bilancio di previsione 2016-2018 e al D.T.A. tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata o da altri soggetti.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget, verificato e tenuto conto delle disposizioni previste dal principio contabile generale della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011), in particolar modo per quanto attiene all'esigibilità, dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **“Modulo richiesta variazione compensativa 2016-2018” - Modulo 3.2.** - debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:
<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati;**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere l'istruttoria per predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.

Successivamente all'approvazione dell'atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli", per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.3. Variazioni compensative delle spese per il trasferimento del personale

Ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio di previsione 2016-2018 fra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi limitatamente alle spese per il personale conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione.

La Sezione Risorse Umane dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **"Modulo richiesta variazione compensativa 2016-2018" - Modulo 3.2.** - debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati.**

Successivamente all'approvazione dell'atto (variazione del bilancio di previsione e D.T.A.), la Sezione Risorse Umane dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli", per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio .

3.4. Variazioni compensative tra Categorie di entrata appartenenti alla stessa Tipologia.

La Giunta regionale con proprio atto può apportare variazioni compensative al D.T.A. tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti a diverse Categorie nell'ambito della stessa Tipologia.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **“Modulo richiesta variazione compensativa 2016-2018” - Modulo 3.4** - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati ;**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche al fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale e permettere la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.5. Variazioni compensative tra Macroaggregati diversi di spesa appartenenti allo stesso Programma.

La Giunta regionale con proprio atto può apportare variazioni compensative al D.T.A tra le dotazioni di capitoli di spesa appartenenti a Macroaggregati diversi nell’ambito dello stesso Programma purché ricompresi nel medesimo Titolo (spesa corrente /spesa in c/capitale).

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **“Modulo richiesta variazione compensativa 2016-2018” - Modulo 3.5.** - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche.

Si fa presente che le motivate richieste di variazione compensativa devono essere munite del visto di approvazione dell’Assessore competente per materia.

Successivamente all’approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale (variazione al D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli” per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio

3.6. Variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti alla stessa Categoria.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2011, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla stessa Categoria.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **“Modulo richiesta variazione compensativa 2016-2018” - Modulo 3.6** - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati;**

in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche al fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.

3.7. Variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2-ter della L.R. 29/11/2011, n. 39, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato, purché nell'ambito dello stesso Programma.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget, utilizzando l'apposita procedura in “Nu.S.I.Co” provvederà ad effettuare la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, a cui farà seguito l'invio della richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, **munita del visto di approvazione dell'Assessore competente per materia**, in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche al fine di predisporre il provvedimento di variazione da parte della Giunta regionale.

3.8. Variazioni compensative degli stanziamenti di cassa

Ai sensi del comma 2, lettera d), dell'articolo 51 del D.Lgs n. 118/2011 spettano alla Giunta regionale le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni.

Il responsabile della Struttura assegnataria di budget dovrà inviare motivata richiesta alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, unitamente a:

- **“Richiesta variazione compensativa di cassa – 2016” - Modulo 3.8** - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

Successivamente all'approvazione dell'atto (variazione del bilancio di previsione), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Riarticolazione capitoli" per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.9. Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa

Al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, le richieste di ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o di cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa, da parte delle Strutture assegnataria di budget, vanno effettuate tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli".

Una volta rese definitive, le richieste dovranno essere firmate dal Dirigente responsabile ed inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria con nota di accompagnamento, per consentire la formalizzazione delle stesse nel decreto di variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.10. Variazioni di Bilancio riguardanti l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di Gestione.

Con l'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza che coincide con il momento in cui diventa esigibile.

Le strutture regionali pertanto provvedono a registrare presso la Sezione Ragioneria, i decreti di impegno sulla base dell'esigibilità della spesa, ed assumono, in relazione alle risorse vincolate ed accertate, gli impegni nel bilancio 2016-2018, allocandoli ai rispettivi articoli dei capitoli di spesa, in modo da consentire l'imputazione delle obbligazioni passive scadenti nei diversi esercizi secondo lo schema temporale riportato nei rispettivi decreti.

Sulla base dell'esito positivo della verifica della regolarità contabile apposta ai decreti di impegno da parte della Sezione Ragioneria, ai sensi dell'articolo 22 bis della L.R. n. 39/2011, il responsabile finanziario della Regione, con proprio provvedimento, provvede all'istituzione del fondo pluriennale vincolato e contestuale ripartizione degli stanziamenti di competenza fra gli articoli del medesimo capitolo di spesa, apportando le opportune variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, al D.T.A e al Bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire la copertura finanziaria delle obbligazioni passive sulla base della scadenza giuridica.

3.11. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo rischi spese legali

Il Bilancio di previsione 2016 -2018 prevede i seguenti capitoli "fondo":

- 102220/U "Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)";
- 102223/U "Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)"

la cui responsabilità gestionale è stata posta in capo all'Avvocatura regionale.

La disciplina sulle modalità di utilizzo di tali fondi è contenuta nell'articolo 20 bis della L.R. n. 39/2001, prevedendo in particolare che su tali capitoli non sia possibile impegnare le spese direttamente e che i prelievi dai suddetti fondi siano disposti con provvedimento di variazione di competenza della Giunta regionale.

Qualora si verificassero le condizioni e i presupposti previsti dal citato articolo 20 bis e tenuto conto delle disposizioni dettate dal principio contabile generale della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del D.Lgs n. 118/2011), in particolar modo per quanto attiene all'esigibilità, la Struttura regionale interessata dovrà far riferimento all'Avvocatura regionale circa la procedura da adottare.

A seguito dell'esito dell'istruttoria da parte dell'Avvocatura regionale, la stessa provvederà a proporre richiesta di variazione alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, indicando nello specifico le motivazioni che hanno portato ad avanzare la richiesta, l'importo da prelevare e i capitoli di spesa esistenti o da istituire con i relativi importi per far fronte al contenzioso in essere.

3.12. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie

L'articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che sono spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle

derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Su tale base, il bilancio di previsione elenca in apposito allegato i capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio.

Le richieste di prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, devono essere formulate dal Dirigente responsabile ed inviate al responsabile finanziario della Regione e per conoscenza alla Sezione Ragioneria e alla Sezione Bilancio. In base a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. 29/11/2001, n. 39, il responsabile finanziario della Regione – o un direttore regionale da lui delegato - dispone con proprio atto il prelevamento dal fondo e l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio (variazione al bilancio di previsione).

Successivamente alla variazione di bilancio, la Giunta regionale dovrà approvare la deliberazione per consentire la variazione al D.T.A..

Successivamente all'approvazione dell'atto da parte della Giunta regionale (variazione al D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli" per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

3.13. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste

Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 29/11/2001, n. 39 il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.

L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato al bilancio di previsione.

Le richieste di prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste, debitamente motivate, devono essere formulate dal Dirigente responsabile ed inviate alla Sezione Ragioneria e per conoscenza al Dipartimento Bilancio e alla Sezione Bilancio.

I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

Successivamente all'approvazione dell'atto da parte della Giunta regionale (variazione al bilancio di previsione e al D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione

dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all'Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli" per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

Al rendiconto della gestione sarà allegato l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese imprevedute di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi.

3.14. Variazioni di bilancio con prelievo dal Fondo per le perdite delle società partecipate.

Il Bilancio di previsione 2016 -2018 prevede il seguente capitolo 102605 "*Fondo per le perdite delle società partecipate - altre spese correnti*", la cui responsabilità gestionale è stata posta in capo alla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

La disciplina sulle modalità di utilizzo di tale fondo è contenuta nei commi da 550 a 552 dell'articolo 1 della L. 147/2013 mentre l'articolo 46 comma 3 del D.Lgs. 118/2011 dispone che su tale capitolo non sia possibile impegnare le spese direttamente.

I prelievi dal suddetto fondo sono disposti con provvedimento di variazione di competenza della Giunta regionale.

Qualora si presentasse la necessità, la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dovrà inoltrare richiesta di variazione alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, indicando nello specifico le motivazioni che hanno portato ad avanzare la richiesta, l'importo da prelevare e i capitoli di spesa esistenti o da istituire con i relativi importi.

3.15. Variazioni di bilancio autorizzate con legge regionale

Nel corso dell'esercizio il bilancio regionale può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Nel caso in cui il Consiglio regionale approvi una legge che apporti una variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 la Sezione Bilancio provvederà a richiedere alla struttura competente per materia tutte le informazioni propedeutiche per poter procedere, con apposita Deliberazione della Giunta regionale, ad integrare il D.T.A al bilancio di previsione 2016-2018.

A tale scopo verrà chiesto di predisporre il

- **“Modulo per l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa a seguito approvazione di leggi regionali” - Modulo 3.15.** - debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

Successivamente all’approvazione dell’atto (variazione del D.T.A.), la Struttura proponente dovrà provvedere a richiedere la ripartizione dello stanziamento di competenza e/o di cassa in articoli per ciascun capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011, tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli” per consentire la variazione del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 da parte del Direttore della Sezione Bilancio.

4. Assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità

Il Segretario Generale della Programmazione con proprio Decreto del 9 marzo 2016, n. 4 ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 – 2018, nel quale, ai fini della gestione e rendicontazione, oltre a ripartire le categorie di entrata in capitoli ed i macroaggregati di spesa in capitoli ed in articoli, ha assegnato ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della L.r. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Con il medesimo atto il Segretario Generale della Programmazione ha ritenuto opportuno delegare, ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della L.R. 39/2001, il Direttore della Sezione Bilancio a provvedere a tutti gli atti che si dovessero rendere necessari per recepire, nel Bilancio finanziario gestionale 2016-2018, eventuali modifiche derivanti dalla gestione dell’ente, ivi compresa l’assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, precisando che eventuali modifiche nell’assegnazione dei capitoli, saranno disposte previa acquisizione di specifica e motivata comunicazione da parte del/dei Direttore/i di Dipartimento o Area competenti.

5. Contenimento di determinate tipologie di spesa

Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si richiamano le direttive già impartite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1054 dell'11 agosto 2015 avente ad oggetto: "Contenimento della spesa pubblica. Anno 2015. Integrazione alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014". Dell'eventuale aggiornamento di dette direttive sarà data immediata comunicazione a tutte le strutture regionali.

6. Operazioni di gestione

Le transazioni che attuano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa, devono essere effettuate in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.¹, specificamente sulla base di quanto stabilito dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4.2 al medesimo decreto.

Gli atti che dispongono tali transazioni, devono contenere tutti gli elementi previsti dalle suddette norme e principi al fine di consentirne la registrazione nel sistema informativo contabile nel rispetto di quanto previsto – in particolare – dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 118/2011.

7. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

7.1. Capitoli cogestiti

I capitoli cogestiti per gli anni 2016 -2018 sono i seguenti:

003002	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R. 07/11/1995, N. 43)
003030	SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI
005240	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE DALLA REGIONE
007010	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 10/06/1991, N. 12)
080386	RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATI

¹ Occorre evidenziare che rispetto al testo originario, il decreto legislativo n. 118/2011 ha subito modifiche integrazioni - anche recenti - che hanno interessato in particolare sia i principi generali sia l'allegato 4.2.

Si precisa che:

- in riferimento al capitolo 007010 “*Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, L.R. 10/06/1991, n.12)*” trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente normativa, si richiama alle direttive già impartite dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1054 dell’11 agosto 2015 e a quelle che saranno eventualmente impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi Paragrafo 5);
- in riferimento al capitolo 003030 “*Spese per adesione ad associazioni*” permane l’obbligo di acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima dell’impegno di spesa sulla proposta di deliberazione che avvia i procedimenti di spesa e non sui successivi decreti predisposti dai direttori regionali. Il visto sarà apposto sui decreti dirigenziali solo qualora questi siano assunti direttamente a fronte di una specifica disposizione normativa che prevede l’adesione all’associazione. La Segreteria Generale della Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad ogni Struttura sulla base della ricognizione di cui alla nota prot n. 66094 del 19 febbraio 2016 e di quanto impegnato nell’esercizio 2015;
- per i restanti capitoli, 003002, 005240, 080386 sopra elencati, la Sezione Ragioneria assumerà gli impegni di spesa, disposti dalle Strutture regionali, nei limiti delle disponibilità delle risorse allocate a bilancio.

7.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato

In relazione all’utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella pagina intranet del Dipartimento Bilancio dell’Area Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi <<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.primario/>> della Regione del Veneto. Alle Strutture di competenza spetta sempre la verifica della sussistenza e della disponibilità delle annualità dei contributi pluriennali. L’utilizzo dei contributi pluriennali può avvenire annualmente per cassa oppure mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le Strutture optino per la seconda modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le medesime Strutture dovranno chiedere la collaborazione della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi.

7.3. Ulteriori capitoli “fondo”

Di seguito sono elencati gli ulteriori capitoli “fondo”, non citati nei paragrafi precedenti, sui quali non è possibile assumere direttamente impegni di spesa, ma occorre preventivamente, promuovere una variazione compensativa di bilancio, assegnando le risorse a specifiche destinazioni di spesa .

Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa.

Capitoli “fondo”

023701	SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 22, C. 3, LETT. B, L.R. 05/04/2013, N.3)
101948	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)
101949	COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

7.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali

Si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Si richiama, pertanto, l'obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari.

Per “contributi straordinari” si intendono quei trasferimenti che:

- non hanno la caratteristica della continuità;
- non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell'Ente locale o ad esso delegate o conferite;
- non costituiscono il controvalore per l'avvalimento di cui ai decreti “Bassanini”.

L'obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti dall'Ente destinatario, in corrispondenza dell'utilizzo dei contributi straordinari ricevuti.

Al fine di agevolare l'attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro il termine indicato nell'articolo del T.U. sopra richiamato.

Si rammenta l'importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall'articolo 158 del D.Lgs. 267/2000.

SCHEDA TIPO – PARTE I

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente



REGIONE DEL VENETO

(*).....

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

OGGETTO DEL CONTRIBUTO	TITOLO GIURIDICO (**)	CONTRIBUTO ASSEGNATO	CONTRIBUTO EROGATO

Data

Il Dirigente Regionale

(*) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente

(**) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, Delibera di Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo

SCHEDA TIPO – PARTE II

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dall'Ente assegnatario del contributo ed inviata direttamente alla Struttura regionale competente

ENTE

SPESE IMPEGNATE AL 31.12.2016	SPESE LIQUIDATE (COMPETENZA + RESIDUI) AL 31.12.2016	RELAZIONE SUI RISULTATI OTTENUTI	EVENTUALI NOTE

Timbro

Il Segretario

Il responsabile dell'Ente del servizio finanziario